

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1877

PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti per divisione i due periodi dell'articolo 7.

Do lettura del primo :

« Potranno essere concessi, per durata non maggiore di 99 anni, tratti di spiaggia, di acque demaniali e di mare territoriale a coloro che intendano intraprendere allevamenti di pesci e di altri animali acquatici, non che per la coltura dei coralli e spugne. »

Coloro i quali sono di avviso che questo primo periodo debba essere approvato, sono pregati di alzarsi.

(Segue la votazione.)

Si farà la riprova. Coloro i quali sono di avviso che questo primo periodo non debba essere approvato, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

Metto ai voti il secondo periodo, e ne do lettura :

« Tali concessioni saranno subordinate alle condizioni richieste dagli interessi generali, ed inoltre a quelle necessarie ad assicurare l'effettuazione ed il costante esercizio delle intraprese per cui le concessioni saranno accordate. »

Coloro che sono di avviso che questo secondo periodo dell'articolo 7 debba essere approvato, sono pregati di alzarsi.

(Si fa la votazione.)

Si farà la riprova. Coloro che sono di avviso che questo secondo periodo dell'articolo 7 non debba essere approvato, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo nel suo complesso.

Coloro che sono di avviso che debba essere approvato, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 8. I regolamenti indicheranno se, ed in quanto le disposizioni degli articoli 3, 4, 6, 7 e del titolo terzo della presente legge potranno, sentiti gli interessati, essere applicate alle acque private, di cui all'articolo 1. »

La Camera ricorderà che quando fu votato l'articolo 1, abbiamo riservato, all'epoca in cui verrebbe la discussione dell'articolo 8, la votazione del secondo comma, il quale è così concepito :

« Alla pesca nelle acque di privata proprietà, che sono in immediata comunicazione con quelle del demanio pubblico o del mare territoriale, solo in quanto possa richiederlo il pubblico interesse e salvo il disposto dell'articolo 17, saranno applicate le disposizioni che in questa legge espressamente vi si riferiscano. »

L'onorevole ministro per l'agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Fu rimandato il secondo comma dell'articolo 1 all'articolo 8. Sicchè mi parrebbe che la discussione dovrebbe procedere contemporaneamente e su quella parte riservata dell'articolo 1 e sull'articolo 8.

A semplificare il lavoro della Camera io vorrei presentare una modificazione per la quale quel secondo comma, che tale dovrebbe restare, ove la Camera lo votasse in appendice al primo comma dell'articolo 1 di già votato, assorbirebbe l'articolo 8.

La modificazione sarebbe in questi termini: « alla pesca nelle acque di privata proprietà che sono in immediata comunicazione con quelle del demanio pubblico, o del mare territoriale, solo in quanto possa richiederlo il pubblico interesse, e salvo il disposto dell'articolo 17, saranno applicate quelle parti degli articoli 2, 3, 5 e 6, e del titolo 3 che, sentiti gl'interessati, potranno venir indicate dai regolamenti. »

PRESIDENTE. Prego il ministro di trasmettere alla Presidenza quest'emendamento.

L'onorevole Pierantoni ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Nella tornata di ieri io mi opposi alla votazione dell'articolo 1, che avrebbe sancito l'ingerenza dello Stato nell'amministrazione delle acque private, imperocchè credeva che, pur ammesso il principio dell'interesse pubblico a conservare la produzione delle specie dei pesci, non potesse lo Stato ingerirsi nelle acque di privata proprietà. Infatti, quando le acque fanno parte del diritto di proprietà individuale ognuno le esercita nel modo che crede. Il proprietario può far deperire nel suo lago, nel suo stagno tutti gli animali viventi, di qualunque specie, senzachè lo Stato possa venire a imporgli il dovere di conservarli.

Il proprietario può disseccare il lago quando gli pare. Io credo però che quando le acque private fluiscono nelle acque pubbliche, poichè il pesce corre, e segue il corso delle acque, sia naturale che allora venga quella determinazione del diritto di proprietà che è stabilita dal Codice civile, che ognuno, cioè, debba servirsi del proprio diritto senza detrimento del diritto altrui; ed in questo caso il diritto altrui è il diritto collettivo della società.

Laonde l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio ha coordinato il suo emendamento a questo concetto fondamentale. Anzi egli lo ha voluto determinare; imperocchè è sempre cosa pericolosa di lasciare ai regolamenti l'applicazione delle disposizioni di legge quando si tratta del rispetto del diritto di proprietà.

Però, se posso accettare il suo emendamento, quanto a voler subordinare questi regolamenti